

PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI E OSSERVAZIONI - 05 MAGGIO 2017 ORE 07:10

Antiriciclaggio: segnalazioni tardive da eliminare

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, e Barbara Ogliaruso - Avvocato, Loconte & Partners

Tra le oltre 20 condizioni previste dal parere favorevole espresso dalle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera allo schema di decreto attuativo della direttiva UE n. 2015/849 in materia di antiriciclaggio vi è anche l'eliminazione del riferimento alle c.d. segnalazioni tardive: le nuove regole sulla tardività della segnalazione - si legge nel parere - potrebbero indurre gli operatori ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con approccio cautelativo, ovvero a non trasmettere segnalazioni anche di notevole rilievo quando sia decorso il termine fissato dalla legge, per non incorrere in sanzioni.

Prosegue in Parlamento l'esame dello schema di decreto legislativo approvato dal Governo lo scorso 23 febbraio 2017, di recepimento della c.d. **IV Direttiva Antiriciclaggio** o Direttiva AMLD (n. 2015/849/UE) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive n. 2005/60/CE e n. 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847.

La direttiva AMLD, abrogando le precedenti direttive in materia di antiriciclaggio ed allineando gli Stati membri ai più avanzati standard internazionali di settore, ha introdotto disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, prescrivendo inoltre agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi connessi alle attività di cui sopra.

In attuazione degli articoli 1 e 15 della legge n. 170 del 2016 (**legge di delegazione europea 2015**), il Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017 ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo attuativo della IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio, che prevede diverse novità in materia.

Segui lo Speciale Antiriciclaggio

Nel corso della seduta del 4 maggio 2017, le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati, esaminata la proposta di parere presentate dai Relatori allo schema di decreto (nonché quelle di opposizione) hanno espresso **parere favorevole**, sebbene con alcune **condizioni** e **osservazioni**.

Prima di procedere ad un esame più approfondito di tali condizioni, appare opportuno evidenziare sin da subito che il Governo - in sede di esame definitivo dello schema di decreto legislativo -

potrebbe anche decidere di non tener conto delle medesime.

Tra le condizioni poste dalle Commissioni Giustizia e Finanze, merita particolare attenzione quella relativa alle c.d. **segnalazioni tardive**.

Leggi anche Antiriciclaggio, professionisti: adeguata verifica della clientela entro 30 giorni?

La fattispecie della segnalazione tardiva, è stata introdotta per la prima volta dall'art. 35 dello schema di decreto legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio.

In particolare, l'art. 35, comma 2 stabilisce che:

“la **segnalazione** si considera **tardiva** ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo **successivamente all'avvio di attività ispettive** presso il soggetto obbligato da parte delle Autorità di cui all'art. 21, comma 2, lettera a). In ogni caso è considerata tardiva la segnalazione effettuata **decorso trenta giorni** dal compimento dell'operazione sospetta”.

Non sembra tuttavia corretto né possibile regolare in modo così rigido la materia della rilevazione del sospetto: come si legge nel parere approvato dalle Commissioni riunite, le valutazioni dei soggetti obbligati, infatti, spesso devono tener conto dell'evoluzione dell'operatività complessiva, oltre che del profilo soggettivo del cliente, e possono richiedere delle **tempistiche che vanno ben al di là dei 30 giorni** previsti dalla legge.

Le nuove regole sulla tardività della segnalazione, dunque, potrebbero avere **effetti dirompenti** e di non scarsa entità: gli operatori potrebbero essere indotti ad effettuare le segnalazioni con approccio cautelativo e sulla base di valutazioni poco ponderate, ovvero a non trasmettere alla UIF alcuna segnalazione (anche se potenzialmente rilevante) decorso il termine di 30 giorni, per non incorrere in una sanzione.

Alla luce di tali considerazioni, nel parere formulato dai Relatori le Commissioni hanno chiesto al Governo di modificare la formulazione dell'art. 35, comma 2 e, in particolare, di eliminare la fattispecie della segnalazione tardiva e dell'obbligo di astensione dal compimento dell'operazione in presenza di elementi di sospetto.

Si segnala, da ultimo, che la prossima settimana anche le Commissioni riunite Giustizia e Finanze del **Senato** procederanno alla votazione del rispettivo schema di parere predisposto dai relatori.